



Automobile Club d'Italia

L'acquisto della proprietà del veicolo per successione ereditaria

Direzione Servizi Delegati
Ufficio Normativa e Controllo

Marzo 2012
Versione 2.0



ANNOTAZIONI VERSIONE 2.0

Le novità inserite nella presente versione sono scritte in grassetto corsivo (v. paragrafo 7, 8). Si evidenzia, inoltre, che nello schema riassuntivo dei titoli da esibire è stato eliminato “certificato di morte” e che nelle dichiarazioni sostitutive allegata al Testo Unico, anche quelle presenti nei modelli di dichiarazione di accettazione di eredità, è stato aggiunto il riferimento all’art. 46 del DPR 445/2000.



Indice

Pag. 3	Premessa
3	Le forme di successione: successione legittima e successione testamentaria
4	L'accettazione dell'eredità
5	I termini entro i quali si deve effettuare l'accettazione dell'eredità
6	L'accettazione con beneficio d'inventario
7	L'eredità giacente
9	La rinuncia all'eredità
9	Titoli idonei per la trascrizione
12	La divisione ereditaria
13	Casistiche particolari
15	Schema riassuntivo dei titoli da esibire



1. Premessa

Il trasferimento di proprietà di un veicolo, oltre che per atto tra vivi, può avvenire anche a seguito della morte del proprietario.

In questi casi si parla di successione *mortis causa* in quanto, al verificarsi della morte di un soggetto, altre persone (eredi e legatari) subentrano nei diritti che in precedenza facevano capo al defunto.

L'art. 456 c.c. definisce i due criteri fondamentali in base ai quali si attua il meccanismo della successione, stabilendo che la successione si apre nel momento della morte del *de cuius* e nel luogo in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio.

La conoscenza del momento e del luogo in cui si apre la successione ha molta importanza al fine di stabilire a chi compete la successione e quale sia la legge applicabile.

2. Le forme di successione: successione legittima e successione testamentaria



L'art. 457 c.c. stabilisce che l'eredità si devolve per legge o per testamento, prevedendo, rispettivamente, due forme di successione: la successione legittima e quella testamentaria.

La successione legittima: opera solo in assenza di testamento da parte del defunto; in questo caso è il codice civile (artt. 566 – 586) che stabilisce quali siano i soggetti chiamati all'eredità e in che grado, quali discendenti, coniuge, ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti collaterali (come ad esempio fratelli, sorelle) fino al sesto grado.

In totale assenza di eredi, individuati in base alle dettagliate norme del codice civile, l'art. 586 c.c. prevede che sia lo Stato a subentrare nell'eredità del defunto.

In quest'ultimo caso la successione opera di diritto e lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore del patrimonio ereditato.



La successione testamentaria: il defunto può avere disposto con testamento chi e con quali modalità subentrerà nel proprio patrimonio dopo la morte.

Il testamento è un negozio giuridico a carattere unilaterale con il quale un soggetto "dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse".

Il testamento può prevedere l'istituzione di uno o più eredi che sono, cioè, destinatari a titolo universale di tutto o parte del patrimonio ereditario e/o l'istituzione di uno o più legati, cioè l'attribuzione di singoli beni a terzi.

Se il contenuto del testamento riguarda solo l'istituzione di uno o più legati, per la devoluzione del patrimonio ereditario si fa riferimento alle norme sulla successione legittima.

La legge stabilisce anche le forme attraverso le quali può legittimamente essere redatto il testamento.

- ✓ **Testamento olografo:** è redatto, datato e sottoscritto dal testatore. Sotto il profilo giuridico, il testamento olografo ha valore di scrittura privata e fa prova fino a quando non venga disconosciuta l'autenticità della sottoscrizione. In questo caso l'onere della prova dell'autenticità della sottoscrizione grava su colui che intende far valere i diritti nascenti dal testamento. Per poter dare esecuzione al testamento olografo è necessario che lo stesso sia prima oggetto di pubblicazione a cura del notaio con le modalità previste dall'art. 620 c.c..
- ✓ **Testamento pubblico:** è redatto dal notaio e ha valenza di atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso.
- ✓ **Testamento segreto:** è redatto dal notaio ma, a differenza del testamento pubblico, il contenuto del testamento rimane segreto fino alla data della morte del testatore e alla sua pubblicazione da parte del notaio.

3. L'accettazione dell'eredità



Affinché il chiamato all'eredità subentri definitivamente nei rapporti del de cuius e diventi erede a tutti gli effetti è necessaria l'accettazione dell'eredità.



L'accettazione dell'eredità può essere:

1) espressa: effettuata con una espressa dichiarazione da parte del chiamato all'eredità; l'atto di accettazione può essere redatto nella forma della scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente o mediante atto pubblico (art. 2648 c.c.).

2) tacita: quando il chiamato all'eredità compie uno o più atti che presuppongono la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede; tale qualità può dunque essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che

siano concludenti e significativi della volontà di accettare come ad esempio la vendita del veicolo del de cuius.

Non costituiscono, invece, atti di accettazione tacita dell'eredità gli atti aventi natura meramente fiscale, come ad esempio la denuncia di successione e il versamento della relativa imposta, mentre costituiscono accettazione tacita quegli atti che abbiano natura al tempo stesso fiscale e civile come la voltura catastale (cfr. Cass. Civ. Sez. II n. 10796 dell'11/5/2009).

4. I termini entro i quali si deve effettuare l'accettazione dell'eredità



L'accettazione dell'eredità deve essere effettuata entro dieci anni dalla data di apertura della successione, altrimenti il diritto si prescrive.

Ogni persona che abbia un interesse di natura economica può chiedere al tribunale che venga fissato un termine più breve per l'accettazione.

È opinione concorde, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che la trascrizione dell'atto di accettazione possa essere effettuata, se richiesta, anche dopo che il termine decennale sia prescritto dal momento che nel nostro ordinamento è ammessa la rinuncia alla prescrizione (art. 2937 c.c.), così come non è prevista la rilevabilità d'ufficio della prescrizione che può essere invece fatta valere solo su opposizione della parte (art. 2938).

È quindi possibile che il chiamato possa acquistare la qualità di erede a seguito di accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo che sia decorso il



termine di prescrizione qualora nessuno degli interessati eccepisca l'estinzione del diritto di accettare.

Ne deriva che si può procedere alla trascrizione al PRA dell'atto di accettazione dell'eredità anche se questo è stato redatto dopo che sia trascorso il termine decennale.

5. L'accettazione con beneficio d'inventario



Il chiamato può anche decidere di accettare l'eredità con "beneficio di inventario" in modo che il patrimonio del defunto non si confonda con quello personale dell'erede che, in tal modo, risponde dei debiti del defunto solo nei limiti di valore del patrimonio ereditario.

L'atto di accettazione con beneficio di inventario deve rivestire la forma solenne della dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario (art. 484 c.c.).

L'atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario che non rivesta la forma suddetta è nullo.

La forma solenne è dunque requisito formale affinché l'atto costituisca titolo idoneo per la trascrizione anche se la clausola del beneficio d'inventario non viene annotata al PRA.

È escluso quindi che l'autentica dell'atto di accettazione contenente la clausola del beneficio d'inventario possa essere validamente eseguita dai soggetti abilitati ex art. 7 L. n. 248/2006.

Tale vincolo di forma esiste solo per quei chiamati all'eredità che devono o hanno deciso di voler accettare l'eredità con beneficio d'inventario. Nel caso di più chiamati gli eredi che intendono semplicemente accettare l'eredità senza alcuna condizione possono effettuare l'accettazione con atto a parte autenticato dal notaio o anche ex art. 7 L. n. 248/2006.

In questo caso avremo una formalità di trascrizione dell'accettazione dell'eredità basata su atti distinti e la data da inserire a sistema, sarà quella dell'ultimo atto di accettazione in ordine temporale.



La richiesta di formalità di trascrizione dei singoli atti di accettazione, però, dovrà essere effettuata contestualmente con una sola formalità.

! È importante evidenziare che gli eredi incapaci legalmente di agire - minori di età, interdetti e inabilitati – sono obbligati ad accettare l'eredità con beneficio di inventario previa autorizzazione del giudice tutelare.

L'atto di accettazione viene sottoscritto, in nome e per conto dell'incapace, da colui o coloro che hanno la rappresentanza legale (ad esempio genitori che esercitano la potestà genitoriale sui minorenni, tutore nominato dal giudice, amministratore di sostegno).

Per i soggetti incapaci legalmente di agire non esiste alcuna modalità alternativa all'accettazione espressa con beneficio di inventario resa nelle forme previste dall'art. 484 c.c. ed è esclusa, ad esempio, l'accettazione tacita (Cass. Civ. Sez. II n. 1267/1986 e n. 7417/1999, Cass. sez. I n. 2211/2007) e l'autentica ex art. 7 dell'atto di accettazione.

Pertanto, un atto di accettazione sottoscritto dal rappresentante legale con l'autorizzazione del giudice tutelare ma non avente la forma notarile di cui all'art. 484 c.c., è nullo e improduttivo di qualsiasi effetto.

Analogamente sono obbligati ad accettare con beneficio d'inventario le persone giuridiche (escluse le società), le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti ai quali sia stata devoluta l'eredità (art. 473 c.c.).

6. L'eredità giacente



Al fine di tutelare l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, qualora gli eredi non accettino immediatamente l'eredità, è previsto l'istituto dell' "eredità giacente" che prevede la nomina di un curatore da parte dell'autorità giudiziaria con il compito di curare gli interessi del patrimonio ereditario fino a quando non vi sia l'accettazione da parte degli eredi o, in assenza, la devoluzione dell'eredità a favore dello Stato.

L'eredità giacente, che presuppone la presenza di almeno un chiamato all'eredità, non deve essere confusa con l' "eredità vacante" (cfr. paragrafo 2) che si verifica, invece, quando non vi sono eredi e il patrimonio ereditario viene devoluto allo Stato (art. 586 c.c.).



Non rientrano tra gli atti oggetto di trascrizione al PRA gli atti relativi all'eredità giacente, non essendo tale fattispecie prevista dall'art. 2648 c.c. che indica quali siano gli atti trascrivibili in materia di successione.

Conseguentemente, fino a quando non vi sia la devoluzione dell'eredità a favore degli eredi, i beni rimangono intestati al de cuius.

Al curatore nominato spettano tutti i compiti di amministrazione dell'eredità, intesa come attività di conservazione della sua integrità materiale, giuridica e della sua capacità produttiva. Tra i suoi compiti vi è quello di procedere al pagamento dei debiti ereditari che risultino essere certi, liquidi ed esigibili e dei legati (art. 530 c.c.). Tale attività deve essere preventivamente autorizzata dal giudice.

Al fine del pagamento dei debiti il curatore può alienare anche i beni ereditari quando sia strettamente necessario. Tale attività dovrà essere preventivamente autorizzata dal giudice secondo le modalità previste dall'art. 782 c.p.c..



In caso di autentica ex art. 7 L. n. 248/2006 di un atto di vendita eseguito dal curatore dell'eredità giacente, occorre acquisire:

- **il provvedimento di nomina a curatore (che ha la funzione di dimostrare i poteri di firma);**
- **l'autorizzazione del giudice tutelare (che ha la funzione di assicurare la validità dell'atto).**

Se viene chiesta al PRA la trascrizione di un atto autenticato dal notaio, dal Comune o dallo STA/Studio di consulenza automobilistica sarà sufficiente che nel corpo dell'autentica venga citata la qualità di curatore dell'eredità giacente del sottoscrittore e i riferimenti al provvedimento di nomina emanato dal giudice, anche se non è stato allegato alla formalità PRA l'atto di nomina del curatore a dimostrazione della presenza del potere di firma dell'atto.

Nel caso in cui l'atto sia stato autenticato dal notaio, dal Comune o da uno STA/Studio di consulenza automobilistica, ma l'autorizzazione del giudice tutelare non venga poi allegata alla formalità da trascrivere al PRA, la formalità può essere comunque trascritta.

Tale atto è infatti annullabile e quindi efficace fino a quando non venga impugnato e annullato in sede giudiziale.



7. La rinuncia all'eredità



È possibile che colui al quale è stata devoluta l'eredità (per legge o per testamento) decida di non accettarla.

In questo caso occorre che il chiamato effettui un atto formale di rinuncia all'eredità che, per espressa previsione di legge (art. 519 c.c.) deve rivestire la forma dell'atto pubblico o dell'atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale dove si è aperta la successione.

L'atto di rinuncia all'eredità viene iscritto nel registro delle successioni della Cancelleria del Tribunale. Non è però trascrivibile al PRA dove si possono trascrivere solo le vicende che costituiscono, modificano o estinguono i diritti reali relativi agli autoveicoli ma non gli atti negativi di acquisto degli stessi diritti.

La rinuncia dell'eredità può essere revocata fino a quando non si sia prescritto il diritto all'accettazione (dieci anni, cfr. parag. 4) fatto salvo il caso in cui nel frattempo l'eredità sia stata acquisita da altri.

Per finalità fiscali, legate alla sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, è possibile annotare la perdita di possesso allegando **la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'avvenuta rinuncia all'eredità con gli estremi di riferimento dell'atto depositato presso la Cancelleria del Tribunale e la dichiarazione di indisponibilità del veicolo.**

8. Titoli idonei per la trascrizione



Nel presente paragrafo sono contenute specifiche istruzioni in ordine alla corretta acquisizione del titolo da trascrivere e della ulteriore documentazione integrativa.

Nell'unità scheda (all. 1), alla quale si rinvia per una più facile consultazione, sono riportate in maniera sintetica tali indicazioni.

In appendice sono allegati i fac-simile degli atti di accettazione di eredità contenenti al loro interno anche le dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000.



Ferma restando la possibilità di adattare questi modelli alle specifiche esigenze concrete, per uniformità, si invitano gli Uffici Provinciali a utilizzare tali modelli.

Sono ovviamente validi, al fine della trascrizione della formalità di accettazione, gli atti redatti e autenticati dagli altri soggetti legittimati all'autentica (notaio, STA/Studio di consulenza e Uffici Comunali), diversi dai facsimile allegati, a condizione che presentino tutti i requisiti previsti dalle norme per questa tipologia di atto.

Analogamente, saranno regolarmente accettate le dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000 redatte su atto a parte.

In caso di successione legittima

Il titolo è costituito da una dichiarazione di accettazione da parte dell'erede o degli eredi legittimi resa nella forma dell'atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata dal notaio, dall'Ufficio Comunale o dal Titolare dello STA (fatti salvi i limiti previsti per l'atto di accettazione con beneficio d'inventario di cui al par. 5).

Nella dichiarazione di accettazione l'erede o gli eredi devono dichiarare la qualità di unico/i eredi.

In caso esistano altri eredi che abbiano rinunciato all'eredità, andrà acquisito (ai sensi dell'art. 2662 c.c.) tale atto di rinuncia o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000).

Il titolo può contenere anche la contestuale dichiarazione di vendita del bene ereditato. In questo caso, sulla base del medesimo titolo, potrà essere trascritta sia l'accettazione di eredità che la successiva vendita a terzi. È sufficiente che tale atto sia sottoscritto dall'erede o dagli eredi che vendono il bene.

Come è stato specificato al paragrafo 3, l'accettazione dell'eredità può avvenire anche tacitamente, cioè mediante il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità.

Per poter procedere alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità è però necessario disporre di un titolo idoneo ai sensi dell'art. 2657 c.c. (atto pubblico, scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, sentenza).

A tale fine il legislatore, all'art. 2648 comma 3 c.c., consente la possibilità di trascrivere l'accettazione dell'eredità mediante presentazione di un atto che, pur non avendo ad oggetto l'accettazione espressa dell'eredità, costituisce atto di accettazione tacita in quanto la parte non avrebbe potuto compierlo se non nella sua qualità di erede.



Rientrano in questa fattispecie, ad esempio, l'atto di cessione delle quote ereditarie, l'atto di vendita a terzi dei beni ereditari, l'atto di divisione ereditaria.

In questo caso le formalità da trascrivere sono due: l'accettazione dell'eredità a favore dell'erede o degli eredi e la vendita a favore di terzi (o la cessione di quote).

Alla formalità va allegata anche la dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 attestante la data di **morte e la qualità di eredi legittimi**.

In caso di successione per testamento o di legato

In caso di testamento olografo o di testamento segreto è necessario procedere alla pubblicazione del testamento che avviene mediante verbale di pubblicazione redatto dal notaio.

Nel caso di testamento pubblico non vi è una vera e propria pubblicazione, dal momento che si tratta di un atto già pubblico. In questo caso il notaio rende semplicemente edotti gli eredi e i legatari dell'apertura della successione, dando lettura del testamento.

Normalmente, in presenza di testamento, l'atto di accettazione da parte degli eredi viene redatto dal notaio. Frequentemente la dichiarazione espressa di accettazione dell'eredità viene resa nell'atto stesso di pubblicazione del testamento. In questo caso il verbale di pubblicazione del testamento in copia autentica, contenente anche l'accettazione espressa, è titolo idoneo alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità.

Qualora, invece, l'atto di accettazione sia redatto o autenticato dal notaio con atto separato dal verbale di pubblicazione, occorre allegare anche la copia autentica del testamento o dell'estratto del testamento così come previsto dall'art. 2660 comma 1 c.c.

! È possibile procedere alla trascrizione anche qualora l'erede o gli eredi testamentari presentino un atto di accettazione dell'eredità (titolo idoneo ai soli fini della pubblicità al PRA del o dei veicoli oggetto dell'eredità) autenticato ex art. 7 L. n. 248/2000). A tale atto va allegata la copia autentica o l'estratto autentico del testamento.

In caso di successione per legato, invece, l'art. 2648 comma 4 c.c. prevede che la trascrizione possa essere effettuata sulla base dell'estratto autentico del testamento. Infatti, per l'acquisto del bene oggetto del legato non occorre l'accettazione da parte del legatario.



Qualora uno o più degli eredi testamentari abbiano rinunciato all'eredità, alla formalità deve essere allegata copia dell'atto di rinuncia all'eredità o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta rinuncia all'eredità con gli estremi dell'atto iscritto nel registro delle successioni presso il Tribunale.

9. La divisione ereditaria

La divisione ereditaria è l'atto con il quale il patrimonio viene suddiviso tra gli eredi e fa venire meno la comunione ereditaria che si è determinata in seguito alla morte del de cuius al momento dell'apertura della successione legittima o testamentaria.

La divisione può avvenire con atto negoziale intervenuto tra gli eredi, in base a decisione giudiziale o mediante testamento. Gli atti di divisione dell'eredità aventi ad oggetto beni mobili registrati sono soggetti a trascrizione (art. 2685 c.c.). Anche la domanda giudiziale finalizzata a ottenere la divisione ereditaria (art. 2646 c.c.) è soggetta a trascrizione.

Una particolare attenzione deve essere prestata agli atti di divisione testamentaria disciplinati all'art. 734 c.c.; in base a tale disposizione il testatore può, già nel testamento, dividere i suoi beni tra gli eredi.

In questo caso, siamo di fronte a una situazione diversa rispetto alla divisione ereditaria in senso stretto che si realizza in sede negoziale o giudiziale, in quanto nella divisione testamentaria, al momento dell'apertura della successione, non si instaura tra gli eredi beneficiati la comunione ereditaria. Ne consegue che, mediante l'accettazione dell'eredità si produce automaticamente l'acquisto dei beni assegnati dal testatore a favore degli eredi beneficiati che mai, neanche per un breve momento, diventano di proprietà comune con gli altri eredi.

In questo caso la trascrizione dell'accettazione dell'eredità del veicolo assegnato in sede di divisione testamentaria può essere effettuata direttamente a favore dell'erede beneficiato.

Diversamente accade per gli atti di divisione negoziale o giudiziale. Questi, infatti, determinano sempre l'instaurazione di una comunione ereditaria, e che sono da considerarsi atti di accettazione tacita dell'eredità ai sensi del comma 3 art. 2648 c.c..



Tuttavia, poiché l'atto di divisione produce effetti retroattivi (art. 757 c.c.) decorrenti dalla data di apertura della successione, in considerazione anche dell'onerosità che l'espletamento di due formalità (trascrizione dell'accettazione tacita a favore della comunione degli eredi e trascrizione dell'atto di divisione) determinerebbe, si ritiene anche in questi casi di poter trascrivere, su richiesta della parte, direttamente l'atto di divisione espletando, quindi, una sola formalità di trascrizione.

10. Casistiche particolari

Atto di alienazione di bene ereditario effettuato dall'esecutore testamentario

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari con il compito di curare che siano eseguite le disposizioni di ultima volontà del testatore. Nel caso siano stati nominati più esecutori testamentari, questi devono agire congiuntamente salvo che il testatore non abbia conferito a ciascun testatore attribuzioni specifiche o si tratti di provvedimenti urgenti per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

Nell'ambito dell'attività di amministrazione del patrimonio ereditario che l'esecutore testamentario deve esercitare con la diligenza del buon padre di famiglia, il codice civile conferisce anche il potere all'esecutore stesso di alienare quando necessario i beni dell'eredità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Pertanto, qualora si debba autenticare ex art. 7 un atto di vendita di un veicolo facente parte del patrimonio ereditario, effettuato da un esecutore testamentario, è necessario che venga presentato il testamento nel quale è nominato l'esecutore testamentario con la relativa accettazione dell'incarico effettuata presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione e il provvedimento del giudice di autorizzazione alla vendita.

Inoltre, qualora l'atto sia stato autenticato dal notaio, dal Comune o da uno STA/Studio di consulenza ma alla formalità da trascrivere al PRA non sia poi allegata l'autorizzazione del giudice, la formalità può essere comunque trascritta dal momento che tale atto è annullabile e quindi efficace fino a quando non venga impugnato e annullato in sede giudiziale.

Se il testatore avesse invece conferito all'esecutore testamentario espressa autorizzazione alla vendita del bene, si ritiene non necessaria l'autorizzazione del giudice prevista dall'art. 703 c.c. in quanto l'atto di alienazione rientra nelle disposizioni di ultima volontà.



Coerede minore di età. Provvedimento con il quale il giudice autorizza il genitore superstite a intestarsi la quota ereditaria spettante al minore.

Capita frequentemente, in presenza di coeredi minori di età, che il giudice autorizzi il coniuge superstite a intestarsi l'intero veicolo a proprio favore.

In questo caso, poiché comunque il minore rimane erede della propria quota ereditaria che viene ceduta al genitore superstite -previa autorizzazione del giudice per evitare conflitti di interessi-, le formalità da trascrivere al fine di garantire la continuità della trascrizione sono sempre due: l'accettazione dell'eredità a favore dei coeredi e poi il trasferimento della quota ereditaria del coerede minore a favore del genitore superstite, come da autorizzazione del giudice tutelare.

Comunione ereditaria di impresa individuale e successiva costituzione di società di persone.

Qualora dei veicoli intestati al titolare di un'impresa individuale diventino oggetto di comunione ereditaria e gli eredi successivamente proseguano nell'attività di impresa, costituendo una società (di persone o di capitali), è necessario eseguire due formalità per regolarizzare l'intestazione al PRA dei veicoli:

- 1) trasferimento di proprietà da *de cuius* ai coeredi per successione (form. cod. 33);
- 2) costituzione di società con trasferimento dei veicoli dalla comunione ereditaria alla società.

Questo caso non configura una trasformazione societaria in quanto non vi è continuità tra i soggetti contraenti dal momento che gli eredi della comunione ereditaria sono persone fisiche distinte dalla società che si costituisce successivamente. Si realizza quindi un vero e proprio trasferimento di proprietà tra soggetti giuridici distinti.

Per entrambe le formalità l'IPT è assolta in misura proporzionale come in un normale trasferimento di proprietà.

**Schema riassuntivo dei titoli da esibire in caso di trascrizione dell'acquisto di un veicolo mortis causa (All.1)**

Tipo di successione		Titolo	Documentazione accessoria	Note
A	SUCCESSIONE LEGITTIMA	Atto di accettazione reso nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio o ex art. 7 L. n. 248/2006.	1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR n. 445/2000. 2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di erede/i unico/i. 3) In caso di rinuncia all'eredità da parte di altro/i erede/i: - atto di rinuncia all'eredità; oppure - dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000	Gli stati e i fatti di cui ai punti 1), 2) e 3) possono essere contenuti in un'unica dichiarazione sostitutiva
B	SUCCESSIONE TESTAMENTARI A	Atto di accettazione degli eredi testamentari nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio o ex art. 7 L. n. 248/2006.	1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR n. 445/2000. 2) Copia autentica o estratto autentico del testamento (ovvero del verbale di pubblicazione nel caso di testamento olografo o di testamento segreto) 3) In caso di rinuncia all'eredità da parte di altro/i erede/i: - atto rinuncia all'eredità; oppure - dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000.	Gli stati e i fatti di cui ai punti 1) e 3) possono essere contenuti in un'unica dichiarazione sostitutiva
	ACQUISTO DEL			



C	VEICOLO IN BASE A LEGATO	Estratto autentico del testamento in bollo (può essere accettata anche la copia conforme del testamento integrale)	Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR n. 445/2000.	
D	ACCETTAZIONE TACITA Trascrizione di atto di disposizione del veicolo da parte degli eredi (testamentari o legittimi).	Atto di vendita reso nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio o ex art. 7 L. n. 248/2006.	1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR n. 445/2000. 2) Per la documentazione accessoria si rimanda alle sezioni precedenti a seconda che la successione sia legittima o testamentaria. 3) In caso di rinuncia all'eredità da parte di altro/i erede/i: - atto di rinuncia all'eredità; oppure - dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000.	A) Gli stati e i fatti di cui ai punti 1) 2) e 3) possono essere contenuti in unica dichiarazione sostitutiva. B) Le formalità da eseguirsi sono due: n. 1) trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità; n. 2) trascrizione dell'atto di vendita a terzi o ad altri eredi(per cessione della propria quota ereditaria).